informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 359 – 09 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

L'ACCONTO IVA 2020

RIFERIMENTI

- **Art. 6, Legge n. 405/90**
- **Art. 2, DL n. 157/2020**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 23.12.2004, n. 157/E**
- **Circolari Agenzia Entrate 7.11.2017, n. 27/E e 15.12.2017, n. 28/E**

IN SINTESI

Entro il prossimo 28.12 (il 27.12 cade di domenica) i soggetti IVA (ditte individuali, società di persone / capitali, lavoratori autonomi, ecc.) devono versare l'acconto IVA 2020.

Il versamento può essere differito al 16.3.2021 da parte dei soggetti per i quali sussistono le condizioni previste dal recente c.d. "Decreto Ristori-quater".

L'ammontare dovuto va determinato utilizzando uno dei metodi a disposizione (storico, previsionale, effettivo).

L'importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).

Il versamento non è dovuto qualora l'acconto risulti inferiore a € 103,29.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Al versamento dell'acconto IVA in scadenza il 28.12.2020 (il 27.12 cade di domenica) sono applicabili le novità in materia di versamenti introdotte dal DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater".

In base all'art. 2, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" sono **differiti al 16.3.2021** i versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l'acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia:

- con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**;
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello di novembre 2019.

Il versamento di quanto dovuto va effettuato entro la predetta data del 16.3.2021 (senza sanzioni / interessi):

- in **unica soluzione;**
- in **forma rateizzata** fino ad un massimo di 4 rate mensili.

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività sospese** ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) con domicilio / sede legale o operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**;
- esercenti attività dei **servizi di ristorazione** con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da **elevata / massima** gravità ("3" - "4") e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio" / zone "rosse"**);
- operanti nei settori economici individuati nella **Tabella 2**, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di **massima gravità** ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**);

la proroga in esame è applicabile **a prescindere** dall'ammontare dei ricavi / compensi 2019 e dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.

NB La proroga al 16.3.2021 spetta anche alle imprese / lavoratori autonomi che hanno **iniziato l'attività dall'1.12.2019**.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA

L'acconto IVA 2020 va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.

Determinazione acconto IVA 2020

- Metodo storico
- Metodo previsionale
- Metodo effettivo

METODO STORICO

Il metodo in esame prevede che l'acconto è pari **all'88% della base di riferimento** (saldo a debito) individuata in base alla periodicità di liquidazione adottata.

Per individuare / verificare i dati utilizzabili al fine della determinazione dell'acconto IVA 2020 (con il metodo storico) va considerato che nel mod. IVA 2020 il quadro VH doveva essere compilato solo in casi "eccezionali" in quanto (generalmente) il risultato della liquidazione IVA periodica era desumibile dal quadro VP della comunicazione inviata (trimestralmente) all'Agenzia delle Entrate.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	Mod. IVA 2020 (*)
Mensile	Saldo a debito liquidazione dicembre 2019 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
Mensile "posticipato"	Saldo a debito liquidazione dicembre 2019 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2019 (rigo VP14 + VP13)	VH15 + VH17
Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante)	Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2019 (rigo VP14 + VP13)	VH16 + VH17
Trimestrale saldo annuale a **debito**	Saldo a debito dichiarazione relativa al 2019 (saldo + acconto) NB Come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E, **la base di riferimento** va individuata **senza considerare gli interessi dell'1%**	VL38 – VL36 + VP13 (VH17)
Trimestrale saldo annuale a **credito**	Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2019 corrispondente a **quanto effettivamente dovuto per il 2019** (differenza acconto versato e credito IVA annuale)	VP13 (VH17) – VL33

(*) In caso di compilazione del quadro VH.

Esempio 1

Si ipotizzi che la liquidazione IVA del mese di dicembre 2019 sia pari a € 8.250.
L'acconto IVA dovuto per il 2020 risulta pari a € 7.260 (8.250 x 88%).

Esempio 2

Si ipotizzi che la liquidazione IVA del quarto trimestre 2019 di un distributore di carburante sia pari a € 6.775.
L'acconto IVA dovuto per il 2020 risulta pari a € 5.962 (6.775 x 88%).

Esempio 3

Si ipotizzi, con riferimento ad un contribuente trimestrale, la seguente situazione:

- saldo IVA 2019 (VL38 mod. IVA 2020) € 505 (debito)
- interessi (VL36 mod. IVA 2020) € 5
- acconto (VP13 comunicazione 4 trimestre 2019) € 1.800

Al fine del calcolo dell'acconto va individuato il debito della dichiarazione IVA annuale come di seguito: 505 (VL38) – 5 (VL36) + 1.800 (VP13) = 2.300.
L'acconto IVA 2020 risulta quindi pari a € 2.024 (2.300 x 88%).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 4

Si ipotizzi, con riferimento ad un contribuente trimestrale, la seguente situazione:

- acconto (VP13 comunicazione 4 trimestre 2019) € 4.800
- saldo IVA 2019 (VL33 mod. IVA 2019) € 1.400 (credito)

Al fine del calcolo dell'acconto va individuato il debito della dichiarazione IVA annuale come di seguito: 4.800 (VP13) – 1.400 (VL33) = 3.400.

L'acconto IVA 2020 risulta quindi pari a € 2.992 (3.400 x 88%).

VARIAZIONE PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Nel 2020 il contribuente può aver adottato una **diversa periodicità delle liquidazioni IVA** rispetto al 2019. In tal caso l'acconto IVA va determinato applicando le seguenti specifiche disposizioni.

Contribuente mensile 2020 ex trimestrale 2019	
L'acconto va commisurato ad **1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019** (saldo + acconto)	**Mod. IVA 2020**
	(VL38 – VL36 + VP13 o VH17) : 3

Esempio 5

Un contribuente mensile 2020 (ex trimestrale 2019) presenta la seguente situazione:

- saldo IVA 2019 € 6.870
- interessi (VL36 mod. IVA 2020) € 68
- acconto (VP13 comunicazione 4 trimestre 2019) € 6.398

La base di riferimento per il calcolo dell'acconto è pari a € 4.400, così determinata:

[6.870 (VL38) – 68 (VL36) + 6.398 (VP13)] : 3.

L'acconto IVA 2020 è quindi pari a € 3.872 (4.400 x 88%).

Contribuente trimestrale 2020 ex mensile 2019	
L'acconto va commisurato alla **somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2019** (VP14 liquidazione ottobre / novembre / dicembre + VP13 liquidazione dicembre)	**Mod. IVA 2020** (*)
	VH13 + VH14 + VH15 + VH17

(*) In caso di compilazione del quadro VH.

Esempio 6

Un contribuente trimestrale 2020 (ex mensile 2019) presenta la seguente situazione:

- liquidazione ottobre 2019 € 3.200
- liquidazione novembre 2019 € 5.200
- liquidazione dicembre 2019 € 500 (al netto acconto 2019 € 2.000)

La base di riferimento per il calcolo dell'acconto è pari a € 10.900, così determinata: 3.200 + 5.200 + 500 + 2.000.

L'acconto IVA 2020 è quindi pari a € 9.592 (10.900 x 88%).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 7

Un contribuente trimestrale 2020 (ex mensile 2019) presenta la seguente situazione:

- liquidazione ottobre 2019 € 1.600 (credito)
- liquidazione novembre 2019 € 2.600 (credito)
- liquidazione dicembre 2019 € 750 (al netto acconto 2019 € 1.000)

La base di riferimento per il calcolo dell'acconto è pari a € 1.750 (750 + 1.000).
L'acconto IVA 2020 è quindi pari a € 1.540 (1.750 x 88%).

RIVENDITORI VEICOLI PROVENIENZA UE

I rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al **versamento dell'IVA relativa alla prima cessione interna**, al fine di procedere all'immatricolazione dell'autoveicolo.

Tali soggetti hanno:

- riportato nel quadro VM del mod. IVA 2020 i versamenti effettuati nel 2019 tramite il mod. F24 Elide relativamente agli autoveicoli immatricolati in tale anno, anche se oggetto di cessione nel 2020;
- scomputato in sede di liquidazione periodica (rigo VP10) quanto versato con riferimento alla prima cessione interna degli autoveicoli oggetto di precedente acquisto intraUE.

Per i soggetti in esame la base di riferimento dell'acconto IVA 2020 è quindi determinata **considerando il saldo della liquidazione di dicembre 2019 al lordo di quanto versato con il mod. F24** Elide.

ADEGUAMENTO ISA

L'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi dichiarati nel mod. REDDITI 2020 al fine di "migliorare" il punteggio ISA ("adeguamento") per il 2019 **non influenza** il calcolo dell'acconto IVA 2020 (l'adeguamento è stato infatti effettuato "fuori dichiarazione").

CONTABILITÀ SEPARATA

Contabilità separata per opzione	Le liquidazioni periodiche IVA sono **cumulative per tutte le attività**, con riferimento ad un unico volume d'affari.
Contabilità separata per obbligo	In presenza di **diverse periodicità di liquidazione** l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di: • liquidazione di dicembre 2019, per l'attività mensile; • dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020) per l'attività trimestrale.

SOGGETTI EX MINIMI / FORFETARI

Il soggetto ex minimo / forfetario che **dal 2020** ha adottato il **regime IVA ordinario** con effettuazione delle **liquidazioni IVA mensili / trimestrali**, non avendo una base di riferimento per il 2019, **non è tenuto al versamento dell'acconto IVA 2020**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2020, in presenza di operazioni straordinarie / altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) **si verifica, in linea generale, una continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione**.

Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che "nasce" dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del de cuius, donatario dell'azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l'attività in

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

forma individuale, ecc.) **debba versare l'acconto IVA 2020** sulla base della situazione esistente nel 2019 in capo al soggetto "dante causa".

È comunque possibile utilizzare anche uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.

METODO PREVISIONALE

Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l'acconto al **"dato previsionale" del 2020** anziché al "dato storico" del 2019. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l'acconto versato per il 2020 **non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto** per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021).

Esempio 8

Un ingegnere sulla base della liquidazione IVA di dicembre 2019 dovrebbe versare l'acconto IVA 2020 per un importo pari a € 2.650.

A causa della riduzione del fatturato del quarto trimestre 2020 rispetto al 2019, intende calcolare l'acconto IVA con il metodo previsionale.

A tal fine, dopo aver quantificato il "presunto" saldo della liquidazione IVA di dicembre 2020 (1.700) versa un acconto pari a € 1.496 (1.700 x 88%).

Il saldo effettivo della liquidazione IVA di dicembre 2020 ammonta a € 1.695.

L'acconto è stato quantificato correttamente in quanto risulta non inferiore all'88% del saldo effettivo della liquidazione di dicembre (1.695 x 88% = 1.492).

A seguito della sopra accennata proroga del versamento dell'acconto al 16.3.2021 per i soggetti interessati al differimento il metodo previsionale può essere utilizzato per "calibrare" l'ammontare dovuto al dato "definitivo" della liquidazione di dicembre / quarto trimestre / dichiarazione annuale.

METODO EFFETTIVO

L'applicazione del metodo in esame consente di **determinare l'ammontare "effettivo" dell'acconto IVA** dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate, come di seguito schematizzato.

IVA relativa alle **annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi**, **al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti** (compresa quella relativa alle operazioni soggette a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione. In particolare, il contribuente:

- **mensile**, dovrà fare riferimento al periodo **1.12 – 20.12.2020**.

  NB Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2020** relative a consegne / spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto.

  Analogamente **non vanno considerate** le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre **ricevute ed annotate entro il 15.12.2020** con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione di novembre, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98;

- **trimestrale**, dovrà fare riferimento al periodo **1.10 – 20.12.2020**.

  NB Anche tali soggetti **non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2020** relative alle consegne / spedizioni effettuate nel **mese di settembre** nonché quelle **ricevute ed annotate entro il 15.11.2020** con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione del terzo trimestre.

+

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

IVA a debito relativa alle **operazioni effettuate fino al 20.12** se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione / registrazione.
A tal fine dovranno essere considerate:

- le cessioni tramite ddt fino al 20.12.2020 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2020, non ancora annotate;
- le fatture emesse fino al 20.12.2020 (anche se non incassate), non ancora annotate.

+

Riporto saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre).

=

Liquidazione IVA "atipica" relativa al periodo 1.12 – 20.12.2020 / 1.10 – 20.12.2020

NB

L'importo così ottenuto, se positivo (debito) **va versato integralmente** (non nella misura dell'88%).

CONTRIBUENTI MENSILI POSTICIPATI

Tali soggetti possono determinare l'acconto in misura pari a **2/3 dell'IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre** che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2020.

AUTOTRASPORTATORI

Gli autotrasportatori che, ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, **annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione** e per il calcolo dell'acconto utilizzano il metodo effettivo, devono considerare, per la determinazione dell'IVA a debito le fatture emesse nel terzo trimestre 2020 annotate nel periodo 1.10 – 20.12, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate nel primo trimestre 2021. Per tali soggetti è consigliato applicare il metodo previsionale, in quanto è possibile **determinare con certezza l'IVA dovuta per il quarto trimestre 2020**, così come "suggerito" anche dal Ministero delle Finanze nella Circolare 20.12.95, n. 328/E.

LIQUIDAZIONE IVA "PER CASSA"

Per i contribuenti che adottano la liquidazione "IVA per cassa" ex art. 32-bis, DL n. 83/2012:

- l'IVA a debito relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate **è esigibile nel momento di pagamento** dei relativi corrispettivi.
  L'imposta è comunque esigibile decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- l'IVA a credito relativa agli acquisti è **detraibile nel momento di pagamento** dei relativi corrispettivi e comunque decorso 1 anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi del citato art. 6.

Ai fini della determinazione dell'acconto IVA, i soggetti che utilizzano il regime in esame devono **applicare le regole ordinarie** sopra esaminate.

In particolare l'applicazione del metodo effettivo consente di non tener conto dell'IVA relativa alle operazioni attive non incassate effettuate nel periodo 1.12 – 20.12.2020 / 1.10 – 20.12.2020, ferma restando l'impossibilità di considerare l'IVA relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo ma non ancora pagate.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

PA / SOCIETÀ SOGGETTE A SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, DM 23.1.2015 a carico dei soggetti identificati ai fini IVA tenuti all'applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 è prevista una specifica modalità di determinazione dell'acconto IVA.

Le Pubbliche amministrazioni / Società soggette all'applicazione dello split payment, di cui al comma 01 del citato art. 5, devono determinare l'acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico / previsionale / effettivo), tenendo conto dell'IVA versata all'Erario nell'ambito del predetto meccanismo.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.12.2017, n. 28/E:

- in caso di utilizzo del metodo storico i soggetti in esame devono

  *"tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell'imposta **versata direttamente** (soggetti di cui al comma 01 dell'art. 5 del DM) ovvero dell'imposta **versata a seguito della liquidazione periodica** (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM)"*;

- l'acconto IVA va *"**determinato unitariamente** e, pertanto, i soggetti interessati dovranno **versare un unico acconto che tenga conto anche dell'imposta dovuta nell'ambito della scissione dei pagamenti**"*.

NB

Si rammenta che l'esigibilità dell'imposta derivante dalle operazioni in esame si realizza al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, in via opzionale, al momento del ricevimento della fattura / annotazione della fattura, nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente al pagamento.

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO

L'acconto IVA 2020 **non è dovuto** nei seguenti casi:

- base di riferimento a credito (storico 2019 / presunto 2020);
- importo dell'acconto dovuto **inferiore a € 103,29**;
- inizio attività nel corso del 2020;
- cessazione attività entro il 30.11.2020 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30.9.2020 (contribuente trimestrale);
- soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti / non imponibili / soggette a split payment / reverse charge;
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività spettacolistiche / spettacoli viaggianti (art. 74-quater, DPR n. 633/72);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall'1.1.2020 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti / associazioni che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Esempio 9

Si ipotizzi che la liquidazione IVA di dicembre 2019 di un soggetto mensile sia a credito per € 962.
In tale caso non è dovuto l'acconto IVA 2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio 10

Si ipotizzi che la liquidazione IVA di dicembre 2019 di un soggetto mensile sia pari a € 681 (a debito). Il contribuente sulla base dei dati relativi a dicembre 2020 presume che il relativo saldo risulti a credito (circa € 500).
In tale caso non è dovuto l'acconto IVA 2020.

Con riferimento ai casi di cessazione dell'attività si propongono le seguenti esemplificazioni.

Cessazione attività			
31.10.2020 (soggetto mensile)	31.12.2020 (soggetto mensile)	31.8.2020 (soggetto trimestrale)	30.11.2020 (soggetto trimestrale)
⇩	⇩	⇩	⇩
No, acconto IVA	Sì, acconto IVA	No, acconto IVA	Sì, acconto IVA

SCOMPUTO ACCONTO IVA 2020

Tipologia soggetto	Scomputo acconto IVA 2020
Mensile	Liquidazione dicembre 2020 (18.1.2021, il 16 cade di sabato)
Trimestrale speciale	Liquidazione quarto trimestre 2020 (16.2.2021)
Trimestrale	Dichiarazione IVA relativa al 2020 (16.3.2021)
Con attività separate con liquidazioni IVA miste	• Liquidazione di dicembre 2020 (18.1.2021, il 16 cade di sabato) • liquidazione del quarto trimestre 2020 (16.2.2021) • dichiarazione IVA relativa al 2020 (16.3.2021)

La proroga del versamento dell'acconto 2020, sopra accennata, pone la questione dello scomputo dello stesso dalla liquidazione di dicembre / quarto trimestre / dichiarazione annuale.
Come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.12.91, n. 52

*"l'importo **versato a titolo di acconto** dovrà essere **detratto al momento di determinare la definitiva risultanza dell'ultima liquidazione periodica dell'anno**, cioè il saldo d'imposta da versare entro il 20 gennaio o il 5 febbraio 1992 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al momento di **determinare il conguaglio d'imposta di fine anno**, dopo aver riepilogato i dati contabili nella dichiarazione annuale".*

Ora, un soggetto mensile che usufruisce della proroga al 16.3.2021 cosa scomputa in sede di determinazione del saldo della liquidazione del mese di dicembre 2020?
Per poter operare la proroga del versamento al 16.3.2021 si ritiene che deve essere scomputato **non quanto versato** (zero), **ma quanto dovuto** a titolo di acconto. Ovvero, in altre parole, dovrà essere considerato "come versato" l'ammontare dell'acconto per il quale il termine di versamento è prorogato al 16.3.2021.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:

- **"6013"** (contribuente mensile);
- **"6035"** (contribuente trimestrale);

indicando quale periodo di riferimento **"2020"**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NB

Si rammenta che:
- per i soggetti trimestrali l'acconto IVA **non va maggiorato degli interessi dell'1%**;
- quanto dovuto **può essere compensato** con i crediti tributari / contributivi disponibili.

Esempio 11

Un contribuente trimestrale, sulla base del saldo della liquidazione IVA relativa al 2019, calcola un acconto IVA 2020 pari a € 1.728. In data 28.12.2020 effettua il versamento di quanto dovuto, compilando il mod. F24 come segue.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6035		2020	1.728,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	,
			TOTALE A	1.728,00 B	,

+/- **SALDO (A-B)** + 1.728,00

Quanto versato a titolo di acconto sarà scomputato in sede di determinazione del saldo 2020 risultante dal mod. IVA 2021, il cui versamento va effettuato entro il 16.3.2021.

Esempio 12

Un contribuente mensile, sulla base della dichiarazione IVA di dicembre 2019, calcola un acconto IVA 2020 pari a € 2.516,87.

In data 28.12.2020 effettua il versamento di quanto dovuto, compilando il mod. F24 come segue.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6013		2020	2.516,87	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	,
			TOTALE A	2.516,87 B	,

+/- **SALDO (A-B)** + 2.516,87

La liquidazione IVA di dicembre 2020 è così determinata:

IVA a debito	€ 6.665,00	-
IVA a credito	€ 1.918,25	
Saldo	€ 4.746,75	-
Acconto versato (28.12.2020)	€ 2.516,87	
Importo da versare (18.1.2021)	€ 2.229,88	

Esempio 13

Un contribuente mensile, sulla base della dichiarazione IVA di dicembre 2019, calcola un acconto IVA 2020 pari a € 3.000.

Il contribuente usufruisce della proroga del versamento dell'acconto in quanto soddisfa il requisito della riduzione del fatturato 2020.

La liquidazione IVA di dicembre 2020 è così determinata:

IVA a debito	€ 9.000,00	-
IVA a credito	€ 4.000,00	
Saldo	€ 5.000,00	-
Acconto dovuto	€ 3.000,00	
Importo da versare (18.1.2021)	€ 2.000,00	

NB

L'ammontare dell'acconto IVA 2020 e il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno **indicati a rigo VP13** della liquidazione periodica di dicembre 2020 (rigo VH17 del mod. IVA 2021, se compilato).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ANNOTAZIONE DELL'ACCONTO VERSATO

Per "facilitare" il controllo in sede di un'eventuale successiva verifica, nonostante non sussista l'obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche, è consigliato annotare:

- l'importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
- in caso di adozione del metodo effettivo, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi la citata "liquidazione atipica" relativa alla determinazione dell'acconto, anche se a credito.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

In caso di mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**, regolarizzabile tramite il **ravvedimento**, con il versamento della sanzione ridotta così individuata.

Sanzione ridotta (codice tributo "8904")	Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	**Entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.
1,5%	**Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza**.
1,67%	Entro 90 giorni dalla scadenza.
3,75%	**Entro** il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno della violazione** (per l'acconto IVA 2020, quindi, entro il 30.4.2021).

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli interessi nella misura dello 0,05% annuo (codice tributo "1991").

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it